



Comune di Cerveteri
(Provincia di Roma)

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE
SVOLTO MEDIANTE
AUTOBUS***

INDICE

Articolo 1.....	4
Disciplina del Servizio.....	4
Articolo 2.....	4
Determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze - autobus assentibili.....	4
Articolo 3.....	5
Licenza comunale di esercizio.....	5
Articolo 4.....	5
Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio.....	5
Articolo 5.....	6
Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio.....	6
Articolo 6.....	7
Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autobus.....	7
Articolo 7.....	7
Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio.....	7
Articolo 8.....	9
Formazione della graduatoria delle licenze comunali di esercizio.....	9
Articolo 9.....	10
Domanda per ottenere il rinnovo od il trasferimento della licenza comunale di esercizio.....	10
Articolo 10.....	10
Casi di impedimento al rilascio od al rinnovo delle licenze di esercizio.....	10
Articolo 11.....	11
Accertamento e verifica requisiti degli autoveicoli e degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente.....	11
Articolo 12.....	12
Sostituzione degli autoveicoli, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti.....	12
Articolo 13.....	12
Contachilometri e cronotachigrafo.....	12
Articolo 14.....	12
Tariffe da applicare per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus.....	12
Articolo 15.....	13
Inizio e modalità di gestione del servizio.....	13
Articolo 16.....	13
Responsabilità nell'esercizio.....	13

Articolo 17.....	14
Obblighi e prestazioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio.....	14
Articolo 18.....	15
Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa.....	15
Articolo 19.....	16
Sospensione della corsa.....	16
Articolo 20.....	17
Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato.....	17
Articolo 21.....	17
Sospensione della licenza comunale di esercizio.....	17
Articolo 22.....	17
Revoca della licenza comunale di esercizio.....	17
Articolo 23.....	19
Decadenza della licenza comunale.....	19
Articolo 24.....	19
Contravvenzioni.....	19
Articolo 25.....	20
Attività di vigilanza e di controllo.....	20
Articolo 26.....	20
Sindacato sulle deliberazioni comunali.....	20
Articolo 27.....	20
Disposizioni finali.....	20

Articolo 1

Disciplina del Servizio

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui [all'art. 85, comma 3°, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285](#) aggiornato con le modifiche introdotte dal [D.Lgs. 10.09.1993 n. 360](#) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con [D.P.R. del 16.02.1992 n. 495](#) sul quale si esercita la competenza di questo comune, è disciplinato:

- a) Dagli artt. 85 – 86 e 87 del [D.Lgs. 30.04.1992 n. 285](#) aggiornato con le modifiche introdotte dal [D.Lgs. 10.09.1993 n. 360](#) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con [D.P.R. del 16.02.1992 n. 495](#);
- b) Dai regolamenti CEE nn. 543/69, 514/72, 1463/70, 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77 in quanto applicabili;
- c) [Dal Decreto Ministeriale 18 aprile 1977](#) e successive integrazioni e modificazioni;
- d) [Dal decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n° 616](#);
- e) [Dalla legge regionale 4 dicembre 1989, n° 73](#);
- f) [Dalla legge regionale 9 giugno 1992, n° 38](#);
- g) [Dal D.M. 20.12.1991, n° 448](#) e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- h) Dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze - autobus assentibili

In conformità ai principi recati [dall'art. 3, terzo comma della legge regionale 4 dicembre 1989, n° 73](#), sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale nonché la camera di commercio, Industria, artigianato ed agricoltura e le strutture di promozione turistica, competente per territorio, il numero ed il tipo di autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente ed il corrispondente numero di licenze – autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio in questo comune viene così determinato:

- a) N° 7 autobus da n° 53 posti (di cui 3 già rilasciate);

Articolo 3

Licenza comunale di esercizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto a mezzo di autobus, occorre il possesso di apposita licenza comunale.
2. La licenza comunale di esercizio viene assegnata dal Dirigente del Servizio sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti rispettivamente ai successivi articoli 6 ed 8 del presente regolamento, sentito il parere delle organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentativo a livello regionale.
3. La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Dirigente del servizio competente del comune.
4. La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio che dovranno risultare conformi alle norme vigenti;
5. Il comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello assentibile ai sensi del precedente art. 2.
6. Quando occorre addivenire ad una trasformazione dei servizi, ovvero ricorrano altri motivi di pubblico interesse, il comune può provvedere alla riduzione ed al parziale ritiro delle licenze comunali di esercizio, sulla base di criteri e modalità e per il numero da stabilirsi, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
7. Il comune trasmette al competente Servizio della Amministrazione Provinciale, copia delle licenze comunali di esercizio rilasciate, onde consentire alla stessa Provincia, l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

Articolo 4

Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio ha durata normale di otto anni, decorrente dalla data del suo rilascio. Essa è rinnovabile su domanda dell'interessato per eguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi articoli 21, 22 e 23 nonché i casi in cui la licenza stessa è ritirata dal comune secondo quanto stabilito al precedente art. 3, settimo comma.
2. La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che saranno trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare e di cessazione dell'attività.
3. Qualora la licenza comunale di esercizio sia intestata ad una ditta individuale, nel caso di morte del titolare la licenza stessa passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attività di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto.
4. Il trasferimento della licenza ed il rinnovo sono assentiti con disposizione dirigenziale, previo parere favorevole della commissione di cui al primo comma dell'art. 11.

5. In ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza, si dà corso previo accertamento, rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo art. 5, nonché previa verifica dell'assenza a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause impedimento di cui al successivo art. 10.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio, non può esserne trasferita altra prima che saranno trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

Articolo 5

Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio.

1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali ed ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonché ad enti ed aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

2. Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare:

a) Per le ditte individuali, di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero, di un paese della Unione Europea. Nel caso di imprese, di enti e di aziende pubbliche, tale requisito dovrà essere posseduto dal legale rappresentante delle imprese, enti ed aziende pubbliche predetti;

b) Per le ditte individuali, le imprese, gli enti e le aziende pubbliche, l'ubicazione della sede od ufficio nonché la disponibilità di attrezzature e di idonei immobili od aree attrezzate per il ricovero dei veicoli e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio, localizzati nel territorio del comune che istituisce il servizio;

c) Per i titolari delle ditte individuali di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli e dell'iscrizione all'Albo Professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti. Nel caso di imprese, di enti o di aziende pubbliche il certificato di abilitazione dovrà essere posseduto dall'Amministratore o Legale Rappresentante o Direttore designato per conto delle medesime persone giuridiche richiamate mentre l'abilitazione alla guida dovrà essere posseduta dai dipendenti adibiti alla guida degli autobus;

d) Per le ditte individuali e le imprese, di essere iscritte negli albi e/o nei registri, previsti dalle vigenti leggi;

e) Di avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

f) Di essere proprietari degli automezzi che si intendono adibire a servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e di fabbricazione, alla data di avvio del servizio stesso, non superiore a dieci anni.

Articolo 6

Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autobus.

1. Nel territorio del comune di Cerveteri risulta già istituito il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante n° 3 autobus con relative n° 3 licenze comunali di esercizio. Dette licenze hanno validità di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, e, a seguito dell'approvazione del presente regolamento, saranno adeguate alle nuove direttive e la scadenza verrà automaticamente uniformata in anni otto.

2. Il Dirigente con propria determinazione:

- a) Indice il concorso pubblico per il rilascio delle nuove licenze comunali di esercizio;
- b) Stabilisce i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;
- c) Definisce i criteri per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8 del presente regolamento;
- d) Determina in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art. 5, i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza debbono possedere;
- e) Stabilisce, in ottemperanza di cui al successivo art. 10, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;
- f) Definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

Articolo 7

Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio.

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus, deve presentare domanda in carta legale diretta al Servizio competente del comune.
2. In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti nel bando di concorso di cui al precedente art. 6, il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica ed alle proprie complete generalità ed ai numeri di codice fiscale e di partita IVA, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli, nonché l'ubicazione nel territorio del Comune di Cerveteri, della sede degli uffici e degli altri immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.

Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa
con conducente svolto mediante autobus

3. Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- b) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attività di trasporto di persone e per le imprese artigiane, certificato di iscrizione al relativo Albo ai sensi della [Legge 25 luglio 1956 n° 860](#);
- c) Certificato di cittadinanza Italiana, o, di un paese facente parte dell'Unione Europea, ovvero certificazione resa a norma del [D.P.R. 28.12.2000, n° 445](#) e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e iscrizione all'Albo professionale rilasciata dal Ministero dei Trasporti;
- e) Certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- f) Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;
- g) Eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento;

4. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di società debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo sotto le lettere, a), b), d) ed f), i seguenti documenti:

- a) Statuto ed atto costitutivo;
- b) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attività di trasporto di persone;
- c) Certificato di iscrizione presso la cancelleria del competente tribunale;
- d) Per le società cooperative iscrizione all'Albo prefettizio;
- e) Elenco dei soci e degli amministratori;
- f) Certificato di cittadinanza italiana, ovvero di un paese della Unione Europea rilasciata in capo allo stesso legale rappresentante (ovvero dichiarazione resa a norma del [D.P.R. 28.12.2000, n° 445](#) e successive modificazioni ed integrazioni);
- g) Elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autoveicoli;

h) Certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub g) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

i) Certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa.

5. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di enti od aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo sotto le lettere a), b), d) ed f) e quelli individuati al precedente quarto comma del presente articolo sotto le lettere g), h) ed i), i seguenti ulteriori documenti:

- a) Regolamento aziendale;
- b) Elenco degli amministratori e dei direttori.

Articolo 8

Formazione della graduatoria delle licenze comunali di esercizio.

1. In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle licenze stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.
2. La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso:
 - a) Essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa;
 - b) Svolgere le predette attività nella forma di impresa artigiana;
 - c) Aver acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso:
 1. L'anzianità di presenza operativa;
 2. La continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 3. Il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;
 4. Il numero di uffici aperti al pubblico;
 - d) Essere esercenti di autoservizi di linea.

Articolo 9

Domanda per ottenere il rinnovo od il trasferimento della licenza comunale di esercizio.

1. Chi intende ottenere il rinnovo ovvero il trasferimento della licenza comunale di esercizio, deve presentare domanda in carta legale diretta al Dirigente del Servizio.
2. Nel caso di rinnovo della licenza, la domanda va inoltrata non oltre il termine di centottanta giorni precedenti la data di scadenza della licenza stessa.
3. Nel caso di trasferimento della licenza, il richiedente deve possedere i requisiti di cui all'art. 5 della [Legge Regionale 4 dicembre 1989 n° 73](#) e successive modifiche ed integrazioni e deve corredare la domanda con i documenti specificati al precedente art. 7 del presente regolamento.

Articolo 10

Casi di impedimento al rilascio od al rinnovo delle licenze di esercizio

1. Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio ovvero al rinnovo della licenza stessa le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:
 - a) Aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi;
 - b) Essere incorso, in condanne passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
 - c) Essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle [leggi 27 dicembre 1956, n° 1423](#), [31 maggio 1965, n° 575](#), [13 settembre 1982 n° 646](#), [12 ottobre 1982 n° 726](#), [23 dicembre 1982 n° 936](#), sulla lotta alla delinquenza mafiosa;
 - d) Essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione e da un'arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - e) Essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art.li 142 e seguenti del [regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267](#);
 - f) Essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;
 - g) Essere incorso, negli ultimi cinque anni, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente comminati ai sensi dell'art. 10 della [Legge Regionale 4 dicembre 1989 n° 73](#) e successiva modificazione ed integrazioni, sia da parte del Comune di Cerveteri, sia da parte di altri Comuni;

- h) Essere incorso in tre o più provvedimenti di sospensione della licenza di esercizio negli ultimi cinque anni;
- i) Non essere in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5.

Articolo 11

Accertamento e verifica requisiti degli autoveicoli e degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettere b) ed f) nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio, ovvero di rinnovo, delle licenze, da un'apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale e composta:

-Dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;

-Da un rappresentante del Comune di Cerveteri;

-Da un funzionario del Servizio della Amministrazione Provinciale Assessorato Trasporti;

-Da rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio più rappresentative a livello nazionale.

Gli accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici della Motorizzazione civile e dei Trasporti e concessioni;

2. Nel corso del servizio, la commissione di cui al precedente comma è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'Amministrazione comunale, per i conseguenti adempimenti di competenza, nonché all'Amministrazione Provinciale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art. 13 secondo comma, della [legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73](#).

3. Ogni qualvolta la commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà rendere informato il Dirigente del Servizio per la denuncia al competente ufficio della motorizzazione civile agli effetti [dell'art. 85 del D.L. 30.04.1992, n° 285](#);

4. Ove invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro

e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sarà all'uopo fissato dal comune, sarà provveduto ad emettere una diffida nei confronti del titolare della licenza.

Articolo 12

Sostituzione degli autoveicoli, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti.

1. La sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del comune di Cerveteri sono soggetti a specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale, che vi provvede con ordinanza dirigenziale previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla commissione di cui al precedente art. 11. La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui all'art. 11.
2. L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, per il solo periodo del predetto fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione. L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione è rilasciata dal Dirigente del Servizio interessato, previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneità dell'autobus, esperiti dalla commissione di cui sopra.
3. Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione in via definitiva dell'autobus adibito al servizio, sulla licenza di esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione alla sostituzione medesima.

Articolo 13

Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale il comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.
2. Gli stessi autobus debbono altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla [legge 13 novembre 1978, n. 727.](#)

Articolo 14

Tariffe da applicare per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus

1. Tenuto conto delle basi tariffarie minime definite dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 6980 del 06.08.1991, in applicazione [dell'art. 11, secondo comma, della](#) Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante autobus

[legge regionale 04 dicembre 1989, n. 73](#), le tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus saranno concordate direttamente fra il vettore e l'utente.

2. I titolari delle licenze comunali di esercizio debbono tenere costantemente esposte, nelle autorimesse, negli uffici e sugli autobus, le tabelle tariffarie e provvedere a rendere note le tabelle stese agli esercizi alberghieri, alle pensioni e locande, alle agenzie di viaggio, alle strutture di promozione turistica.
3. Qualora la commissione riscontri che il prezzo pattuito per il servizio di noleggio è inferiore alle tariffe minime stabilite dalla Regione, il Dirigente del servizio provvede a richiamare il titolare della licenza al rispetto delle tariffe determinate dal comune. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, il Dirigente del servizio può determinare l'adozione del provvedimento di revoca della licenza, ai sensi del successivo articolo 22, secondo comma, lettera o). In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

Articolo 15

Inizio e modalità di gestione del servizio.

1. L'assegnatario della licenza comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Dirigente del servizio fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.
3. In tal caso, il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero di telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.
4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

Articolo 16

Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza stessa, resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

Articolo 17

Obblighi e prestazioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio.

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 14 e 15 e le responsabilità di cui all'articolo 16 del presente regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio faranno carico i seguenti ulteriori obblighi:

a) tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni Provinciali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di erogazione di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio".

b) tenere esposte nelle sedi legali, negli uffici, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica della licenza comunale di noleggio;

c) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'Amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e) comunicare per iscritto alle Amministrazioni Provinciali e comunale, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, al fine della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;

f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le Amministrazioni Provinciale e comunale riterranno di disporre;

g) conservare a bordo degli autoveicoli apposita dichiarazione, rilasciata dal medesimo titolare o dal legale rappresentante dell'ente, dell'impresa o dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

h) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.

2. A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti inoltre i seguenti, specifici divieti:

a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi [dell'art. 85 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285](#), all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

Articolo 18

Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) Conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) Curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;

c) Compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

d) Visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare

entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

e) Tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;

f) Tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia;

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) Far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

b) Negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e dalla carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;

c) Portare animali propri nell'autoveicolo;

d) Deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;

e) Chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

f) Chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

g) Fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Articolo 19

Sospensione della corsa.

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

Articolo 20

Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato.

1. Quando i passeggeri, nel luogo d'arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autobus sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagare per il tempo di attesa.

Articolo 21

Sospensione della licenza comunale di esercizio.

1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore ai novanta giorni in caso di infrazione e di violazione a norme di leggi ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.
2. Il provvedimento di sospensione viene adottato con deliberazione dal Dirigente del Servizio e la sospensione stessa è disposta dal dirigente, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il comune provvede, a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreché alla Provincia, anche all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per i conseguenti adempimenti di competenza.

Articolo 22

Revoca della licenza comunale di esercizio.

1. La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

a) Quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) Quando il titolare della licenza si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

c) Quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) Quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;

e) Quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, od il personale comunque addetto al servizio di noleggio, negli altri casi, abbia prestato la sua opera in violazione di norme penali e di leggi tributarie e sanitarie;

f) Quando in capo al titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, od in capo al rappresentante della società, ente od azienda titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne, con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi. O che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;

g) Quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o la società, l'ente o l'azienda, negli altri casi, abbiano rispettivamente trasferito la rimessa, l'ufficio o la sede idonea per lo svolgimento delle attività amministrative connesse con l'esercizio del servizio stesso, in altro comune;

h) Quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

i) Quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazione al presente regolamento;

l) Quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;

m) Quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

n) Quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti articoli 13,15,e 17, primo comma, lettere a), b), e), f) ed h);

2. La revoca è pronunciata con provvedimento del Dirigente del Servizio ed è disposta con atto del medesimo, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello nazionale;
3. Il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.
5. Della pronuncia della revoca il comune dovrà tempestivamente informare, oltreché la Provincia, anche l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Articolo 23

Decadenza della licenza comunale

1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:

- a) Quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza , di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- b) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) Per fallimento del soggetto titolare della licenza;
- d) Per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;
- e) Per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall'articolo 4, terzo comma del presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata entro 15 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi prevista, con provvedimento del Dirigente del Servizio. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato a cura del Comune, oltre che, l'Amministrazione Provinciale, anche l'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile dei trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di conseguenza.

Articolo 24

Contravvenzioni.

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel [D.Lgs. 30.04.1992, n° 285](#) punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale.

Articolo 25

Attività di vigilanza e di controllo.

1. Spetta al comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Analogo compito di vigilanza è attribuito ai competenti uffici della Provincia, fermo restando l'esercizio, da parte della stessa Provincia, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori ai sensi della [legge regionale 04 dicembre 1989, n. 73](#).

Articolo 26

Sindacato sulle deliberazioni comunali.

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Provinciale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui [all'art. 8 della legge regionale 16.07.1998, n. 30](#).
2. Il presente regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione.

Articolo 27

Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, alla Legislazione vigente in materia.